ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI
in caso di diffusione si applica l'art.52 D. L.vo 196/03

OGGETTO: Assegno mantenimento e affidamento figlie minori

24683/13

24683

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella Luccioli	Presidente	R.G.N.
Dott. Carlo Piccininni	Consigliere	3680/2013
Dott. Maria Rosaria San Giorgio	Consigliere	
Dott. Carlo De Chiara	Consigliere	Cron. 24683
Dott. Antonio Pietro Lamorgese	Consigliere	Rep.
		Ud. 30.9.2013

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

(Motivazione semplificata)

sul ricorso proposto da:

elettivamente domiciliato in

Roma, via presso l'avv.

rappresentato e difeso dall'avv.

giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

elettivamente domiciliata in

Roma, via presso l'avv.

che con gli avv. e

la rappresenta e difende giusta delega

in atti;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

1413/2013

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

- ***controricorrente*** -

avverso il decreto della Corte d'appello di Milano

emesso nel procedimento n. 558/11 del 9.1.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.9.2013 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito l'avv. per

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto e Diritto

Con ricorso del 24.1.2011 adiva il Tribunale dei Minorenni di Milano, per sentir pronunciare l'affidamento condiviso delle figlie minori

ed nate da una relazione di convivenza con , e sentir stabilire l'assegno per il loro mantenimento (originariamente concordato in complessivi € 600) in € 150 per ciascuna, in esso escluse parte delle spese straordinarie, da porre a suo carico nella misura del 50%.

Il tribunale accoglieva la richiesta di affido condiviso, poneva a carico del l'assegno di € 600, oltre il 50% delle spese straordinarie, con provvedimento che veniva reclamato da entrambi, dal in via principale, con riferimento alla

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

quantificazione dell'assegno, dalla in via incidentale, in relazione al disposto affidamento condiviso.

La Corte di appello, sezione per i minori, con decreto provvisorio dell'1.3.2012 faceva dapprima divieto a di condurre le figlie alle Adunanze del Regno, alle quali il reclamante principale prendeva parte conducendo con sé le bambine in relazione alla sua intervenuta adesione (dopo la separazione) ai Testimoni di Geova.

Quindi, all'esito dell'istruttoria, confermava sostanzialmente il provvedimento del primo giudice, eccezion fatta: a) per il già disposto divieto stabilito provvisoriamente con il citato decreto dell'1.3.2012, relativamente alla partecipazione delle figlie minori alle Adunanze del Regno, che veniva così confermato; b) per la prescrizione concernente l'obbligo di far trascorrere alle minori " i giorni più significativi delle festività natalizie e pasquali, e cioè il 24 e il 25 dicembre, l'1 e il 6 gennaio e il giorno di Pasqua, nonché il giorno del loro compleanno ", con la madre; misure entrambe adottate in relazione all'affermata impossibilità per le bambine, fino ad allora educate in un contesto connotato dal credo religioso cattolico, di " praticare una scelta

Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

confessionale veramente autonoma ".

Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso con il quale veniva fra l'altro eccepita la nullità della notifica dell'atto di impugnazione, atti cui facevano seguito le rispettive memorie.

Con i motivi di ricorso ha denunciato: 1) violazione dell'art. 360 n. 1 c.p.c. e 111, comma 7, Cost., con riferimento alla disposta condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 2.400, e quindi in misura particolarmente elevata, tale da porsi in contrasto con l'art. 24 Cost. Per di più, secondo il ricorrente, il principio della soccombenza andrebbe affermato tenendo presente l'esito finale della lite, mentre la non risulterebbe " la parte vittoriosa del procedimento ";

2) violazione dell'art. 19 Cost., in relazione al disposto divieto di partecipazione delle figlie minori alle Adunanze del Regno, divieto che si porrebbe in contrasto con il diritto di manifestazione della propria religione, normativamente riconosciuto;

3) vizio di motivazione sotto il profilo della apoditticità della decisione, asseritamente adottata con un semplice appiattimento sulle affermazioni del

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

primo giudice, senza che fosse tenuto debito conto degli specifici rilievi formulati con il reclamo.

Osserva il Collegio che l'eccezione di nullità della notifica del ricorso in esame, perché effettuata presso la residenza anagrafica di essa controricorrente anziché presso il domicilio eletto, è priva di pregio, attesa l'avvenuta costituzione in giudizio della , che come effetto conseguente ne ha determinato la sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (C. 04/8893, C. 02/9362, C. 01/8632, C. 00/2085, C. 98/4910, C. 97/5575).

Venendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che il provvedimento sulla liquidazione delle spese processuali, contrariamente a quanto sostenuto dalla , è certamente ricorribile (C. 12/2986, C. 2006/14742, C. 05/9516), ma la censura è nel merito infondata.

Ed infatti la Corte di Appello ha motivato la propria decisione sul punto in ragione della prevalente (e non contestata) soccombenza del e tale circostanza esclude anche l'astratta configurabilità di una violazione di legge sotto l'aspetto denunciato, atteso che il principio della liquidazione delle spese processuali sulla base della soccombenza impone che non possa essere condannata la parte vittoriosa, ipotesi

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

incontestabilmente non ricorrente nella specie.

Quanto alla doglianza relativa all'asserita " esosità " dell'importo liquidato, la stessa appare generica, in quanto riconducibile ad una valutazione dell'interessato e non sorretta da alcuna deduzione in ordine al mancato rispetto delle tariffe professionali.

Analogamente infondata è poi la censura sollevata con il secondo motivo di impugnazione, incentrata su una asserita compressione del diritto di manifestazione del proprio credo religioso, pur costituzionalmente garantito.

La Corte territoriale, cui era stata specificamente sottoposta la questione concernente l'indirizzo religioso dato dal alle figlie minori, ha invero espresso sul punto una valutazione negativa all'esito degli accertamenti svolti dai Servizi del Comune di , ritenendo sostanzialmente che l'età delle figlie non consentisse loro di " praticare una scelta confessionale veramente autonoma " e fosse inopportuno " uno stravolgimento di credo religioso " che non potesse essere elaborato con la necessaria maturità, considerato che le minori " avevano vissuto.. in un contesto connotato dal credo religioso cattolico ".

Appare dunque all'evidenza che la Corte di appello,

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

lungi dal negare e comprimere il diritto di professare la propria fede religiosa la cui violazione è stata denunciata dal , ha piuttosto adottato le prescrizioni ritenute più idonee per assicurare la corretta formazione psicologica ed affettiva delle minori e le relative statuizioni, sorrette da adeguata motivazione non viziata sul piano logico, non sono censurabili in questa sede di legittimità.

Resta infine il terzo motivo, con il quale ha denunciato un vizio di motivazione in relazione all'avvenuta conferma in sede di gravame dei provvedimenti di natura economica.

La conferma sarebbe intervenuta senza la debita considerazione della sua " difficile situazione economica ", ma il motivo risulta inammissibile, poiché la Corte di appello ha espresso sul punto una valutazione di merito della quale ha dato sufficiente e non illogica motivazione, mentre la censura formulata al riguardo è generica e consiste nella riproposizione di argomenti che a dire del ricorrente avrebbero dovuto condurre a conclusioni difformi a sé favorevoli, piuttosto che in errori addebitabili al giudice del merito, semplicemente enunciati e apoditticamente richiamati.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con

Guida al Diritto 24 ORE
SETTIMANALE DI DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.200, di cui € 3.000 per compenso, oltre agli accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità egli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Roma, 30.9.2013

Il consigliere estensore

Il Presidente

Depositato in Cancelleria
il 14 NOV 2013
IL CANCELLIERE
Andrea Bianchi